



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 402 del 9/05/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

185) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PONTINIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ZAZZERA RICCARDO FINO AL 13/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.285 LND DEL 27/02/2025

(Gara: PONTINIA – VIRTUS FAITI del 22/02/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 285 del 27.02.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della ASD Pontinia, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce il comportamento reiterato del dirigente poiché trovandosi indebitamente sul terreno di gioco, assumeva un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro oltre che impediva l'ingresso dell'arbitro nell'intervallo fra il primo e secondo tempo nello spogliatoio.

Alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le espressioni offensive uscendo dal recinto di gioco, ma portandosi in tribuna continuava a protestare rivolgendo nuove ingiurie al direttore di gara.

Respinge questa Corte dunque, il reclamo in relazione all'inibizione del Dirigente Sig. Zazzera Riccardo, ex art. 36, comma 2, lett. a del C.G.S., infatti la condotta oltre che ingiuriosa è gravemente irraguardosa poiché si concretizza in una palese mancanza di riguardo e di rispetto verso la persona dell'arbitro così oltrepassando il comportamento sportivo che inevitabilmente

viene richiesto in tali circostanze.

Ingiurie rivolte in direzione del direttore di gara superano il normale limite del diritto di critica, poiché sono attacchi personali lesivi della dignità morale della persona offesa aggravata dal contatto fisico e dalla mancanza di qualsiasi ravvedimento reso dal dirigente all'arbitro.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 3 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

211) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE APRUZZESE ANTONIO FINO AL 25/04/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.319 LND DEL 19/03/2025

(Gara: LATINA BORGHI RIUNITI – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 16/03/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

Con reclamo ritualmente notificato la Società Atletico Torrenova 1986 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 319 LND del 19/03/2025, con il quale veniva disposta nei confronti del dirigente Apruzzese Antonio l'inibizione fino al 25/04/2025 "Per aver rivolto espressioni irrispettose alla terna arbitrale". In sede di gravame la reclamante chiedeva l'"annullamento o la revisione della inibizione fino al 25/04/2025", negando che il Sig. Apruzzese avesse rivolto frasi offensive alla terna arbitrale, ma asserendo che quest'ultimo si fosse rivolto all'assistente di riferimento delle panchine in occasione della comunicazione del recupero "*facendo notare che dopo 10 cambi e 2 infortuni con intervento dei massaggiatori, dare 3 minuti di recupero [mi] sembrava riduttivo, senza frasi offensive nei suoi confronti o la terna.*" Alla riunione del 3/04/2025, svoltasi da remoto, era presente, in rappresentanza della società reclamante, il dirigente Apruzzese Antonio, il quale, nel riportarsi integralmente al reclamo, dichiarava, in merito ai fatti per cui è proceduto, di essersi "limitato solamente a protestare in relazione ai minuti di recupero concessi dall'arbitro, ritenuti pochi visti tutti i fatti accaduti nel corso della gara". Precisava, altresì, di non aver mai rivolto espressioni offensive ed irrispettose all'indirizzo dell'arbitro, visto che "Ho 70 anni e non mi permetterei mai di fare una cosa del genere, anche perché vedo gli arbitri come dei figli. Ho solo dato la mano all'arbitro facendogli i complimenti, perché ritenevo che i minuti di recupero fossero pochi rispetto al tempo perso nel corso della gara". La reclamante chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione a carico del proprio tesserato. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Atletico Torrenova, a sostegno dell'invocato annullamento o riduzione dell'inibizione in argomento, non possono ritenersi assumibili, risultando apodittiche, oltre che in netto contrasto con gli atti di gara. Deve, al riguardo, osservarsi che il referto arbitrale, ai sensi dell'art. 61 CGS, costituisce fonte di prova privilegiata, non rilevando, pertanto, in esso elementi idonei a comprometterne la valenza probatoria, Questa Corte ritiene le condotte contestate al Sig. Apruzzese pienamente accertate. In termini di qualificazione giuridica, il Collegio evidenzia come le stesse siano suscettibili nella fattispecie astratta di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), del CGS, che punisce con la sanzione minima della squalifica i giocatori e i tecnici per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio non ravvisa i presupposti per addivenire ad una riduzione della sanzione inflitta. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI,
ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

203) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ARDEA C.A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SILVERI SAMUEL PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 C5 DEL 19/03/2025
(Gara: CASALBERTONE CALCIO A 5 – ARDEA C.A 5 del 16/03/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 21)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e chiedendo la riduzione della sanzione pecuniaria nonché l'annullamento, o quanto meno una rivisitazione, della squalifica a carico del calciatore Silveri.

Per quanto riguarda l'ammenda, dichiara la società che al massimo ci sono state delle accese proteste per delle decisioni arbitrali ritenute errate, ma nessuna espressione ingiuriosa è mai stato rivolta allo stesso, tantomeno a fine gara.

Per quel che concerne invece la squalifica, la società segnala che quanto riportato sul Comunicato Ufficiale in realtà non è mai accaduto e che, il calciatore in questione, nell'intento di proteggere la palla dall'arrivo di un avversario, altro non faceva che allargare il braccio, colpendo l'avversario con la mano all'altezza del collo, senza mai afferrarlo né spintonarlo.

A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente le condotte sanzionate dal Giudice di primo grado.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato entrambe le sanzioni, che la scrivente Corte ritiene pertanto da confermare, non riscontrando elementi utili ad una possibile rivisitazione.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

204) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASALBERTONE CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COVOTTA DANILO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 C5 DEL 19/03/2025

(Gara: CASALBERTONE CALCIO A 5 – ARDEA C.A 5 del 16/03/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 21)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

Con reclamo ritualmente notificato la Società Casalbertone Calcio a 5 ha impugnato davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, con il quale comminava l'ammenda di euro 200,00 a carico della stessa nonché la squalifica per tre gare al proprio tesserato Covotta Danilo.

Chiede, nello specifico per il calciatore Covotta l'annullamento della squalifica, ovvero la riduzione ad una giornata di squalifica, poiché il calciatore non ha mai colpito l'avversario al volto, ma si è solo protetto con le mani dall'arrivo di un calciatore avversario, in occasione di un calcio da fermo.

Per quanto riguarda l'ammenda chiede ugualmente l'annullamento, in quanto sono state rivolte all'indirizzo dell'arbitro solo proteste, a seguito dell'espulsione di un proprio tesserato, senza mai rivolgere espressioni ingiuriose, né durante né al termine della gara.

A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente le condotte sanzionate dal Giudice di primo grado.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato entrambe le sanzioni, che la scrivente Corte ritiene pertanto da confermare, non riscontrando elementi utili ad una possibile rivisitazione.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

234) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NUOVA PESCIA ROMANA 2004, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI FORTUNI SAMUELE E TRABUCCO FLAVIO FINO AL 13/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.358 LND DEL 11/04/2025

(Gara: NUOVA PESCIA ROMANA 2004 – CITTA DI CERVETERI del 9/04/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 24/04/2025

Con reclamo ritualmente notificato la Società Nuova Pescia Romana 2004 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 358 LND del 11/04/2025, con il quale veniva disposta nei confronti dei dirigenti Fortuni Samuele e Trabucco Flavio l'inibizione fino al 13/06/2025.

In particolare, il primo veniva "Allontanato per aver rivolto all'arbitro espressione irrispettosa, alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva offese e minacce (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS); il secondo, invece, "Espulso per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, abbandonava il terreno di gioco. Successivamente dall'esterno reiterava allo stesso le offese e minacce, tenendo altresì a fine gara medesimo atteggiamento aggressivo e offensivo nei confronti della terna arbitrale. (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS)".

In sede di gravame la reclamante chiedeva la riforma delle inibizioni a carico dei propri tesserati e, nel ridimensionare gli episodi sanzionati, precisava che il Dirigente Fortuni "non ha proferito nessuna offesa e, quantomeno, minaccia nei confronti della terna arbitrale, ma ha semplicemente manifestato la sua contrarietà alla decisione presa dall'arbitro".

Il Sig. Trabucco Flavio, invece, stando a quanto si legge nel reclamo, "ha usato un'espressione un po' colorita per giudicare l'operato dell'arbitro definendolo "fenomeno", un appellativo chiaramente sbagliato, sicuramente offensivo per certi aspetti, ma sicuramente non minaccioso e oltraggioso e non sussiste nemmeno l'aggravante del contatto fisico, perché al provvedimento di espulsione il Sig. Trabucco usciva dal campo in maniera molto celere, senza offendere nessuno. Inoltre, "Una volta uscito dal campo, si posizionava fuori dagli spogliatoi, a circa 30 metri dal recinto di gioco e non proferiva nessuna offesa e tantomeno minaccia".

A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Nuova Pescia Romana 2004, a sostegno dell'invocata riduzione delle inibizioni in argomento, non possono ritenersi assumibili, risultando apodittiche, oltre che in netto contrasto con gli atti di gara.

Deve, al riguardo, osservarsi che il referto arbitrale, ai sensi dell'art. 61 CGS, costituisce fonte di prova privilegiata, non rilevando, pertanto, in esso elementi idonei a comprometterne la valenza probatoria.

Questa Corte ritiene le condotte contestate al Sig. Fortuni Samuele e al Sig. Trabucco Flavio pienamente accertate.

In termini di qualificazione giuridica, il Collegio evidenzia come le stesse siano suscettibili nella fattispecie astratta di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del CGS, che punisce con la sanzione minima della squalifica i dirigenti per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Sotto il profilo della quantificazione della sanzione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio non ravvisa i presupposti per addivenire ad una riduzione della sanzione inflitta.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

Pubblicato in Roma il 9 maggio 2025
--

II SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantagegiato